

REGOLAMENTO (CEE) N. 1293/88 DELLA COMMISSIONE
dell'11 maggio 1988

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle gonne per donna o per ragazza, della categoria di prodotti n. 27 (numero d'ordine 40.0270), e alle reti ottenute con l'impiego di spago, corde e funi, della categoria di prodotti n. 97 (numero d'ordine 40.0970), originari della Thailandia beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3783/87 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3783/87 del Consiglio, del 3 dicembre 1987, riguardante la gestione delle preferenze tariffarie generalizzate aperte per l'anno 1988 per i prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3783/87, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso, per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto, negli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 3782/87 del Consiglio⁽²⁾, di massimali individuali entro il limite dei volumi fissati nella colonna 7 degli allegati I o II a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati; che, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3783/87, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in questione non appena raggiunti, a livello comunitario, detti massimali individuali;

considerando che, per le gonne per donna o per ragazza, della categoria di prodotti n. 27 (numero d'ordine 40.0270), e le reti ottenute con l'impiego di spago, corde e funi della categoria di prodotti n. 97 (numero d'ordine 40.0970), il massimale è fissato a 145 000 pezzi e 13 t; che, in data 3 maggio 1988, le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti, originari della Thailandia beneficiaria delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione, nei riguardi della Thailandia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A partire dal 15 maggio 1988, la riscossione dei dazi doganali, sospesi in virtù del regolamento (CEE) n. 3782/87, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari della Thailandia:

Numero d'ordine	Categoria	Codice NC	Descrizione			
40.0270	27 (1 000 pezzi)	6104 51 00	Gonne, comprese le gonne-pantaloni, per donna o per ragazza			
		6104 52 00				
		6104 53 00				
		6104 59 00				
		6204 51 00				
		6204 52 00				
		6204 53 00				
		6204 59 10				
		40.0970		97 (tonnellate)	5608 11 11	Reti ottenute con l'impiego di spago, corde e funi, in strisce, in pezza o in forme determinate; reti per la pesca, in forme determinate, costituite da filati, spago o corde
					5608 11 19	
5608 11 91						
5608 11 99						
5608 19 11						
5608 19 19						
5608 19 31						
5608 19 39						
5608 19 91						
5608 19 99						
5608 90 00						

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 367 del 28. 12. 1987, pag. 58.

⁽²⁾ GU n. L 367 del 28. 12. 1987, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 maggio 1988.

Per la Commissione

COCKFIELD

Vicepresidente
